

VERBALE DI ACCORDO

DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA EX ART. 22 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 ED EX ART 17 D.L. 2 MARZO 2020 N. 9

Oggi 8 maggio 2020, con modalità telematiche, si sono riuniti:

CLAIRE'S ITALY S.R.L. (di seguito la "**Società**"), rappresentata da rappresentata da Brown Stuart Andrew e assistita da Francesco Di Iuri

FILCAMS-CGIL, nella persona di Francesca Mandato

FISASCAT-CISL, nella persona di Dario Campeotto

UILTUCS, nella persona di Gennaro Strazzullo (di seguito, congiuntamente le "**OO.SS.**")

(di seguito la Società e le OO.SS., le "**Parti**")

Premesso che:

- (i) Claire's Italy Srl è società esercente attività di commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria ed applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio (Confcommercio);
- (ii) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha dapprima ridotto sensibilmente l'attività e, in conseguenza dell'entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020, ha disposto la chiusura degli *store* presenti sull'intero territorio nazionale. Anche le attività degli uffici di Roma e del personale che opera sul territorio con responsabilità di supervisione dei punti vendita, sono state ridotte o sospese;
- (iii) in ragione del predetto contesto, con comunicazione del 22 aprile 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga ("**CIGD**") per **n. 178** dipendenti della stessa (come meglio dettagliati nell'Allegato A al presente verbale), in conseguenza della emergenza epidemiologica CODIV-19;
- (iv) in data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo (di seguito "**Accordo**").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta, la Società richiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi delle discipline richiamate in oggetto, con le seguenti modalità:
 - (a) il ricorso alla CIGD riguarderà n. 178 lavoratori di cui all'Allegato A al presente Accordo ("**Lavoratori**"), che verranno sospesi in CIGD sino ad un massimo di zero ore;
 - (b) il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, a decorrere dal 1 aprile, fatto salvo quanto segue:
 - o per le Regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna il ricorso alla CIGD sarà richiesto per un massimo di 13 settimane in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - o nei casi in cui Accordi Quadro stipulati a livello di singole regioni abbiano previsto periodi diversi rispetto alle 9 settimane, il presente accordo è comunque riferito alla massima copertura ivi prevista, condivisa la necessità di uno strumento di supporto al reddito più ampio possibile per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (di seguito tutti i periodi del punto b) sono indicati come "**Periodo di CIGD**").


1

2. Il fabbisogno di CIGD è indicato nell'ambito dell'Allegato A al presente Accordo.

3. Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:

- (i) alla data odierna, la Società non è beneficiaria di alcun ammortizzatore sociale;
- (ii) la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art. 19 D.L. n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto è inquadrata nel settore commercio con oltre 50 dipendenti, e non può accedere altri trattamenti di integrazione salariale in considerazione del fatto che in relazione agli eventi correlati all'emergenza epidemiologica Covid – 19 non sussistono i requisiti e le condizioni di accesso e le causali di intervento della CIGS.

4. Le Parti, preso atto che, in conformità all'art. 22, comma 6, D.L. n. 18/2020, il pagamento del trattamento di integrazione salariale è soggetto a pagamento diretto da parte dell'INPS, convengono quali disposizioni di miglior favore quanto segue:

- (i) In aggiunta a quanto sopra, sempre quale principio di miglior favore, in relazione al mese di maggio 2020, coperto dal Periodo di CIGD, la Società si rende disponibile ad erogare in via anticipata i ratei di quattordicesima mensilità sul cedolino di maggio 2020 maturati alla data dell'erogazione (di seguito, l'"**Anticipo**"). L'Anticipo potrà essere erogato ad ogni lavoratore nel limite di ratei di mensilità aggiuntive effettivamente maturati alla data dell'erogazione e sarà soggetto al trattamento fiscale e contributivo di legge.
- (ii) Qualora alla data di erogazione dello stipendio di giugno non sia pervenuto ancora l'assegno da parte Inps l'azienda si impegna a anticipare i ratei della tredicesima già maturati e, su richiesta del lavoratore, una quota parte del tfr già accantonato sino a un ammontare pari all'assegno percepito da parte dell'inps.
- (iii) Durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti di ferie, festività, permessi a matureranno regolarmente come nel caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, senza subire alcuna riduzione.

6. In conformità alle disposizioni contenute nel protocollo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del DCPM 26 aprile, al fine di favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus da Covid-19, la Società si impegna a garantire condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione e ad effettuare tutte le misure e gli interventi necessari a garantire e a tutelare la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

In fine, le OO.SS firmatarie, anche di livello territoriale, potranno richiedere incontri con la Società e i lavoratori al fine di valutare gli sviluppi della situazione e le condizioni di rientro sul luogo di lavoro.

7. Durante il Periodo di CIGD, la Società gestirà l'eventuale alternanza tra lavoro e sospensione dal servizio mediante un'organizzazione del lavoro e pianificazione delle attività che prevedrà, per quanto possibile, il principio della rotazione nel contesto dei singoli store e delle sede tenuto conto in ogni caso del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 comma 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 attuato, del perseguimento di idonei livelli di efficienza e delle connesse esigenze organizzative, nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei Lavoratori interessati in ragione dei rispettivi livelli di inquadramento e mansioni.

8. Sarà cura della Società comunicare a tutti i Lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione del servizio. A richiesta di ciascuna delle Parti, saranno attivati confronti a livello territoriale sulle modalità di attuazione della CIGD. E' espressamente inteso tra le Parti che – laddove, per qualsivoglia ragione, la domanda di autorizzazione di accesso alla CIGD presentata dalla Società non dovesse essere, anche solo parzialmente, accolta – le stesse si incontreranno tempestivamente per individuare soluzioni condivise per la gestione delle conseguenze del provvedimento di diniego in relazione alle unità coinvolte, tali da non pregiudicare la continuità aziendale, anche con riguardo ai sottesi profili economici e finanziari, con l'impegno a ricercare negli istituti contrattuali, legali e di sistema ogni strumento utile di gestione dei periodi di sospensione interessati.
9. Le Parti si danno atto che per tramite delle OO.SS, a livello nazionale, convenute al tavolo si procederà al coordinamento per la sottoscrizione di eventuali accordi – laddove necessari sulla base di specifici standard inoltrati dalle Regioni – che siano richiesti sulla base degli Accordi Quadro o alle adesioni da parte delle OO.SS. a livello territoriale, espressamente indicate quali soggetti coinvolti nella procedura di consultazione dai predetti Accordi Quadro. In dette sedi si potranno anche concordare, se necessarie, modifiche al presente Accordo al fine di adeguare lo stesso ai requisiti previsti negli Accordi Quadro o valutare le modalità di concreto utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

Letto, confermato e sottoscritto


per Claire's Italy Srl Brown Stuart Andrew



per la Filcams-Cgil Francesca Mandato



per la Fisascat-Cisl Dario Campeotto



per la Uiltucs – Uil Gennaro Strazzullo

